

Provincia di Ancona

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 60

Del 28/12/2021

Oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2020 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE ART. 20 D. LGS. 75/2016

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 19:00 nella Sala del Consiglio del Comune di Sirolo convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con l'intervento dei Signori:

1)	MOSCHELLA FILIPPO	Presente	2)	MENGARELLI ALESSANDRO	Presente
3)	FABIANI BARBARA	Presente	4)	BALDINI PIETRO	Presente
5)	MICHELINI MAURO	Presente	6)	STRAZZARI SANDRA	Presente
7)	ANTONELLI LUCIA	Presente	8)	OLIVIERI DANILO	Presente
9)	DUBBINI MICHELA	Presente	10)	BUGLIONI FABIA	Assente
11)	MARINELLI ROBERTO	Assente	12)	BABINI PAOLA	Presente
13)	MISITI GIUSEPPE	Assente	14)		Assente

Presenti: 10 Assenti: 3

Presiede il Sig. Dott. Filippo Moschella Assiste il Segretario Generale Sig.ra Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, è stata adottata la retroscritta deliberazione

Il Presidente F.to Dott. FilippoMoschella Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

Provincia di Ancona

E' presente l'Assessore esterno Barbara Serrani.

Introduce l'argomento il Sindaco Filippo Moschella;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 26, alla razionalizzazione periodica si è proceduto a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamate



Provincia di Ancona

- la deliberazione di Consiglio comunale n.44 del 28/09/2017 con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 20.12.2018 con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2017;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 27.12.2019 con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2018;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 30.12.2020 con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2019;

Considerato che nell'ultimo piano approvato non si prevedeva alcuna misura di razionalizzazione;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2020 ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Dato atto, per quanto attiene la società CENTRO MARCHE ACQUE SRL, che

- a partire dal 27/04/2017, il capitale sociale è stato elevato da € 10.000,00 ad € 2.010.000,00, a seguito di un aumento di capitale sociale mediante conferimento delle azioni dei soci di Astea spa in seno a CMA srl;
- a riguardo è sorto un contenzioso in quanto detto aumento di capitale sociale non è avvenuto con il 100% dei voti favorevoli dei soci così come previsto dallo Statuto;
- i Comuni di Numana, Sirolo, Cingoli e Filottrano hanno instaurato un contenzioso avverso la deliberazione di aumento del capitale sociale di CMA srl;
- a seguito del predetto aumento la partecipazione del Comune di Sirolo, in seno alla predetta CMA srl, è passata allo 0,01557%;
- il Comune di Sirolo ha acquisito, conseguentemente, una partecipazione indiretta in seno ad Astea spa;

Dato atto, per quanto concerne la società Conerobus SPA, la medesima, anche sulla base delle recenti sentenze del TAR MARCHE, non è da considerare "in controllo pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. m) del TUSP, stante l'assenza dei requisiti indicati dal D. Lgs 175/2016 e, conseguentemente, non rilevano le società partecipate dalla Conerobus Spa in quanto la revisione è prevista per le società sottoposte al controllo pubblico;

Che ai sensi dell'art. 2, lett. g) del TUSP, infatti, per "partecipazione indiretta" deve intendersi "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"; Ricordato che:

• rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,



Provincia di Ancona

- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Dato atto che nella revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2017 approvata con atto di Consiglio comunale n. 59 del 20.12.2018 era stata inserita ASTEA SPA quale partecipata indiretta per il tramite della società Centro Marche Acque SRL;

Rilevato che recenti pronunce giurisprudenziali considerano necessario che il Comune ricomprenda nelle ricognizioni "tutte le partecipazioni societarie indirette, ancorché non di controllo, ritenendo che la completezza della ricognizione sia conforme alla lettera oltre che alla funzione delle norme previste dal d.lgs. n. 175/2016 in materia di ricognizione e razionalizzazione", al fine di "avere un quadro informativo completo del sistema delle partecipazioni comunali", in quanto "gravi criticità nella gestione di una partecipazione indiretta, ancorché non di controllo, si ripercuotono negativamente sugli equilibri di bilancio della società direttamente partecipata e, di riflesso, su quelli del socio pubblico";

Ritenuto dunque inserire nella presente ricognizione anche la società ASTEA SPA, partecipata indiretta del Comune di Sirolo, per il tramite della società Centro Marche Acque SPA detentrice nella stessa di una quota di partecipazione pari al 78,68205%;

Ritenuto invece di non inserire nella rilevazione le società partecipate in via indiretta tramite Astea SPA in quanto su Astea SPA il Comune di Sirolo che ne detiene quota pari allo 0,01557% non esercita alcun controllo né di diritto né di fatto e sulla medesima non esercita alcun tipo di influenza;

Dato atto che, come comunicato dalla società Conerobus SPA con nota del 09.12.2019 non sono necessarie le informazioni relative alle partecipazioni indirette tramite la società medesima, in quanto quest'ultima non è da considerare "in controllo pubblico";

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2020, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare, comprensiva anche della specifica relazione in ordine all'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione precedente, il tutto allegato al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;

Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Responsabile per gli Affari gerali della I U.O. - Dott.ssa Federica Forastieri;

Visto il favorevole parere contabile formulato dal Responsabile II U.O. - Servizi finanziari Dott.ssa Federica Forastieri;



Provincia di Ancona

Visto l'esito della votazione espressa a voce dal Sindaco e dai n.9 Consiglieri presenti e votanti:

voti favorevoli n. 10voti contrari n. -astenuti n. -

DELIBERA

- 1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2. Di approvare la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2020, comprensiva anche della specifica relazione in ordine all'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione precedente, il tutto allegato al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;
- 3. Di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;
- 4. Di demandare alla Giunta comunale il cordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 5. Di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP.
- 6. Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015.
- 7. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le Società partecipate dal Comune di cui all'Allegato "A".

Indi stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione espressa a voce dal Sindaco e dai n.9 Consiglieri presenti e votanti:

voti favorevoli n. 10voti contrari n. -astenuti n. -

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000.



Provincia di Ancona

La seduta termina alle ore 19:20.



Provincia di Ancona

Il presente verbale viene letto, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, e sottoscritto come segue:

Il Presidente F.to Dott. Filippo Moschella	Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli
CERTIFICATO D	DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata all' <i>Albo Pre</i> Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1,	etorio Informatico nel sito web istituzionale di questo, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)
dal	_ al
Dalla Residenza comunale, lì	
	Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli
	DI ESECUTIVITA'
Informatico del Comune senza riportare ne	e, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio ei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, è divenuta esecutive dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.	va in dataai sensi del 3° comma
-	è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 18.08.2000 n.	267.
Dalla Residenza comunale, lì	
	Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli
Per copia conforme all'originale da servire per us fogli.	so amministrativo che si compone di n
Dalla Residenza comunale, lì	<u></u>
	Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli